

ALLEGATO A al Decreto Assessoriale n. 871 del 17/05/2018

PREMESSA

Con la Decisione n. 2017/1910 del 17 ottobre 2017 la Commissione Europea ha riconosciuto all'Italia la qualifica di Paese Ufficialmente Indenne da Leucosi Bovina Enzootica (LEB).

Tale riconoscimento è stato raggiunto in quanto la percentuale di allevamenti infetti nel territorio italiano si è attestata al di sotto del 0,2% e, di conseguenza, il rischio di diffusione dell'infezione al di fuori dei pochi cluster ancora persistenti è stato valutato come "trascurabile".

Il conseguimento della qualifica di Ufficialmente Indenne da LEB, a partire dal 2018, consente anche alla Regione siciliana di applicare un piano di sorveglianza con l'obiettivo di mantenere la qualifica acquisita nella quasi totalità del territorio regionale e, fermo restando l'obbligo di gestire con piani specifici i residui cluster di infezione, di pervenire alla eradicazione della LEB.

OBIETTIVI

In coerenza con le indicazioni fornite dal Ministero della salute il presente piano è pertanto finalizzato al conseguimento degli obiettivi di:

- garantire la tutela della sanità del patrimonio bovino e bufalino nazionale e regionale, ottimizzando e razionalizzando le risorse impiegate;
- mantenere la qualifica di territorio Ufficialmente Indenne nelle province della Regione siciliana che hanno conseguito la qualifica;
- eradicare l'infezione sostenuta dal Virus della Leucosi Bovina (BLV) nei residui cluster di infezione che persistono in limitate aree del territorio regionale, in particolare, nella provincia di Messina.

SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA NELLA REGIONE SICILIANA E DEFINIZIONE DELLE AREE A RISCHIO

Nell'ultimo triennio le prove effettuate sul patrimonio bovino della Regione siciliana hanno riguardato tutti gli animali di età superiore a 12 mesi. Tali prove non hanno evidenziato casi di leucosi fatta eccezione per alcune aree della provincia di Messina.

Sulla base dei dati anzidetti il territorio della Regione Sicilia può essere distinto in:

- **Area a rischio** che comprende la provincia di Messina in quanto su tale territorio nel periodo 2015 – 2017 sono stati confermati n. 5 focolai con una prevalenza nel triennio che ha superato lo 0,2%. Inoltre in due allevamenti di tale provincia si registra la persistenza dell'infezione, in un caso dal 2014 e nell'altro dal 2016.
- **Area non a rischio** che comprende il rimanente territorio regionale dove nell'ultimo triennio la prevalenza della LEB è stata pari allo 0%.

In ottemperanza alle linee guida del Ministero della Salute trasmesse con nota DGSAFV 0029776 del 22 dicembre 2017 e integrate con nota DGSAFV 004279 del 20 febbraio 2018 e fermo restando il conseguimento degli obiettivi di cui sopra appare necessario disporre l'attuazione di:

1. un piano straordinario di eradicazione rivolto all'Area a rischio, comprendente tutto il territorio della provincia di Messina dove insistono caratteristiche territoriali e

ambientali che hanno rallentato il processo di eradicazione della malattia e hanno determinato il permanere del cluster di infezione;

2. un piano di sorveglianza sierologica rivolto all’Aree non a rischio, comprendente le rimanenti province dell’isola, da articolarsi nel quinquennio 2018 – 2023. Tale piano prevede il monitoraggio sierologico di tutti i capi di età superiore a 24 mesi detenuti nel 20% delle aziende su base annuale.

PIANO STRAORDINARIO DI ERADICAZIONE DELLA LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA IN PROVINCIA DI MESSINA.

La provincia di Messina occupa l'intera cuspide nordorientale della Regione e si estende per lungo tratto sulla costa settentrionale dell'isola. Una lunga catena, che costituisce la prosecuzione naturale dell'Appennino Calabro, interessa quasi interamente il territorio provinciale.

L'allevamento bovino è caratterizzato dalla presenza sul territorio di numerose aziende di dimensioni medio – piccole, con una consistenza media di circa 29 capi, caratterizzate da animali detenuti in prevalenza allo stato brado e/o semibrado. L'uso di pascoli promiscui, la tipologia dell'allevamento e il contesto ambientale in cui tali allevamenti insistono ha rallentato l'attività di eradicazione della patologia rispetto alle altre province della Regione. In ogni caso i dati dell'ultimo quadriennio evidenziano una progressiva riduzione della prevalenza che è passata dallo 0,31% dell'anno 2014 allo 0,11% del 2017. Nello stesso periodo i capi risultati infetti sono passati da 18 del 2014 a 2 del 2017.

Fermo restando quanto sopra esposto si evidenzia che al 31 dicembre 2017 la percentuale di allevamenti Ufficialmente Indenni in provincia di Messina è del 95,9% (considerando gli allevamenti infetti, gli allevamenti con ultimo controllo negativo e degli allevamenti già ufficialmente indenni con qualifica sospesa). Tale fatto è da ritenere riconducibile al mancato rispetto della periodicità dei controlli che ha comportato la sospensione e/o la revoca della qualifica o il ritardato conseguimento della stessa.

Ai fini epidemiologici riveste, infine, una particolare rilevanza la transumanza dei bovini praticata da numerosi allevatori che periodicamente muovono i propri capi verso altre aree interne alla stessa provincia di Messina o verso altri territori provinciali, in particolare, verso le province di Catania, Enna e Siracusa.

Misure da applicare negli allevamenti della provincia di Messina

Stante la situazione epidemiologica sopra descritta in provincia di Messina devono essere svolte le attività e dovranno essere attuate le misure di seguito elencate:

- controllo sierologico individuale mediante test Elisa, con frequenza quadrimestrale, di tutti gli animali di età superiore a **6 mesi** detenuti negli allevamenti Non Ufficialmente Indenni fino al conseguimento della qualifica di Ufficialmente Indenne;
- controllo sierologico individuale mediante test Elisa con frequenza semestrale di tutti gli animali di età superiore ai **6 mesi** detenuti negli allevamenti sede di focolaio nel triennio precedente;
- controllo sierologico individuale mediante test Elisa, con frequenza annuale, degli animali di età superiore a **12 mesi** detenuti negli allevamenti Ufficialmente Indenni che insistono su tutto il territorio provinciale;

- rigoroso rispetto della periodicità dei controlli sanitari. Il mancato controllo annuale comporta la sospensione della qualifica e il divieto di movimentazione dei capi, fatta eccezione per le movimentazioni verso macelli;
- autorizzazione alla transumanza o per motivi di pascolo solo per i capi detenuti in allevamenti Ufficialmente Indenni;
- esecuzione di una prova sierologica con esito negativo, effettuata nei 30 giorni precedenti la movimentazione, su tutti i capi destinati a compravendita o ad essere movimentati per transumanza o per motivi di pascolo. I capi provenienti da aziende situate in aree non a rischio che praticano la transumanza in provincia di Messina prima del rientro nell'azienda di origine (situata nella cosiddetta provincia non a rischio) devono essere sottoposti ad una prova sierologica nei trenta giorni precedenti la movimentazione;
- programmazione su base annuale da eseguire mediante l'utilizzo dell'applicativo SANAN e adozione di tutte le altre misure previste dal decreto assessoriale n. 2113 del 26 ottobre 2017 concernente *“Misure straordinarie di polizia veterinaria per la eradicazione della brucellosi bovina, bufalina e ovicaprina, della tubercolosi bovina e bufalina e della leucosi bovina in Sicilia”* ivi compreso il monitoraggio settimanale a cura del referente per i sistemi informativi (comma 5 dell'articolo 2).

Gli allevatori e i detentori degli animali devono fornire la massima collaborazione nell'attuazione delle attività di eradicazione.

Gli allevatori che non sottopongono tutti i propri animali alle operazioni di eradicazione e che non rispettano gli obblighi previsti dalle norme nazionali e regionali in materia di sanità animale comprese quelle contenute nel presente piano:

1. non possono accedere ad alcuna forma di contribuzione, ivi comprese le indennità di abbattimento. Al riguardo il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina provvede a segnalare la violazione all'AGEA e all'Assessorato regionale della salute;
2. non possono movimentare gli animali se non verso il macello;
3. non possono commercializzare il latte e i prodotti lattiero-caseari per l'alimentazione umana.

Inoltre, nel caso in cui l'inadempienza si prolunghi per oltre sei mesi, le operazioni di risanamento sono eseguite d'ufficio. Il Servizio Veterinario, con l'ausilio delle forze dell'ordine, dispone la cattura e il sequestro degli animali e ne cura i controlli anagrafici e sanitari. Terminati i controlli gli animali entrano nella disponibilità della Amministrazione comunale competente per territorio.

L'attività svolta deve essere registrata sul sistema informativo SANAN. Le notifiche di sospetto, conferma ed estinzione del focolaio di malattia devono essere inserite sul sistema informativo SIMAN nel rispetto dei tempi previsti. In particolare, le indagini epidemiologiche devono essere costantemente aggiornate secondo quanto previsto dalle linee Guida Ministeriali trasmesse con nota DGSAFV 0029776 del 22 dicembre 2017 e integrate con nota DGSAFV 004279 del 20 febbraio 2018.

Attività al macello

Tutti gli animali avviati alla macellazione devono essere sottoposti ad accurata ispezione *post-mortem* con incisione degli organi e dei linfonodi bersaglio per la ricerca di eventuali neoplasie.

In presenza di lesioni riferibili a linfosarcoma il veterinario ufficiale adotta i provvedimenti previsti all'articolo 6 del decreto ministeriale n. 358 del 1996 e, in particolare, provvede a:

- individuare l'allevamento di ultima provenienza dell'animale;
- prelevare idonei campioni di materiale patologico per l'esame istologico da inviare all'Istituto zooprofilattico competente per territorio accompagnato dalla "scheda rilevamento dati" **Allegato n 1** alle linee guida ministeriali di cui alla nota ministeriale DFSAF 0029776 del 22 dicembre 2017 e integrate con nota DGSAFV 004279 del 20 febbraio 2018;
- segnalare il caso al Servizio Veterinario competente sull'azienda di origine e/o di ultima provenienza del capo per gli opportuni accertamenti e all'Assessorato regionale della salute.

In attesa dell'esito degli esami di laboratorio il Servizio Veterinario competente sull'allevamento di origine e/o di ultima provenienza provvede:

- ad adottare le misure previste per gli allevamenti sospetti di infezione notificando il sospetto attraverso il sistema informativo SIMAN e avviando al tempo stesso l'indagine epidemiologica;
- ad effettuare **entro 30 giorni** gli esami sierologici su tutti i capi di età superiore all'anno di età.

In relazione agli esiti degli esami sierologici:

- se vi è almeno un esito positivo alla prova ufficiale (tecnica Elisa) l'azienda diventa focolaio confermato con applicazione di tutte le misure previste;
- se tutti gli animali risultano negativi al test ufficiale (tecnica Elisa) l'azienda resta con qualifica sospesa fino all'esito dell'esame istologico.

PIANO DI SORVEGLIANZA NELL'AREA NON A RISCHIO

Stante quanto previsto dal decreto legislativo n. 196 del 1999 all'Allegato D, Capitolo I, punto F, ripreso dalle linee Guida del Ministero della Salute trasmesse con nota DGSAFV 0029776 del 22 dicembre 2017 e integrate con nota DGSAFV 004279 del 20 febbraio 2018, la sorveglianza sierologica deve riguardare *“tutti bovini di età superiore a 24 mesi durante i primi cinque anni dall'ottenimento della qualifica di Stato Ufficialmente Indenne”*. Pertanto la programmazione delle attività di sorveglianza per la LEB deve interessare il quinquennio 2018-2023.

Al tal fine il patrimonio bovino soggetto a controllo presente nelle aree non a rischio deve essere controllato nella misura del 20% annuo.

Il patrimonio controllabile da cui estrarre il 20% annuo della popolazione animale è costituito:

- dalle aziende bovine e bufaline aperte al 31 dicembre di ogni anno (con esclusione delle aziende che ricadono in provincia di Messina) ad orientamento produttivo latte, misto e carne da riproduzione (Flag S);
- da tutti i capi di età superiore ai 24 mesi detenuti al momento del controllo nelle aziende anzidette;

I servizi Veterinari delle Aziende sanitarie provinciali provvedono, a partire dal 1° gennaio 2019, alla definizione annuale della popolazione di riferimento costituita dalle aziende bovine (come sopra indicato) attive al 31 dicembre dell'anno precedente.

Sulla base della popolazione di riferimento si procede al calcolo del numero di aziende da controllare, pari al 20% della popolazione anzidetta. Per la selezione delle singole aziende da sottoporre a controllo si procede alla estrazione casuale del campione nell'ambito della popolazione di riferimento previamente depurata dalle aziende già controllate nell'anno o negli anni precedenti.

Nelle aziende selezionate tutti i capi di età superiore a 24 mesi devono essere sottoposti a controllo sierologico individuale mediante test Elisa.

Per i capi degli allevamenti bovini ufficialmente indenni da Leucosi, che insistono nell'area non a rischio, è consentita la movimentazione per compravendita, per motivi di pascolo o per transumanza senza effettuare l'esame sierologico per leucosi nei trenta giorni precedenti la movimentazione.

Attività al macello

In caso di riscontro di lesioni riferibili a linfosarcoma/LEB si adottano gli stessi provvedimenti elencati nel piano straordinario relativo alla provincia di Messina, ovvero:

- invio del materiale patologico alla sezione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio accompagnato dalla "scheda rilevamento dati" **Allegato n 1** alle linee guida ministeriali di cui alla nota ministeriale DFSAF 0029776 del 22 dicembre 2017 e integrate con nota DGSAFV 004279 del 20 febbraio 2018;
- segnalazione del riscontro di lesioni tramite apposita comunicazione scritta che deve essere inviata al servizio veterinario della Azienda sanitaria provinciale ove ha sede l'allevamento di provenienza del capo e all'Assessorato regionale della salute;
- applicazione, in attesa dell'esito degli esami di laboratorio, da parte del Servizio Veterinario competente sull'allevamento di origine, delle misure previste per gli allevamenti sospetti di infezione, ivi compreso l'avvio dell'indagine epidemiologica, e notifica del sospetto attraverso il sistema informativo SIMAN;
- effettuazione di esami sierologici con metodica Elisa su tutti i capi di età superiore a **6 mesi** di età detenuti nell'azienda di provenienza del capo entro 30 giorni dalla data del sospetto;
- se vi è almeno un esito positivo all'esame sierologico ufficiale (tecnica Elisa) l'azienda diventa focolaio confermato con applicazione di tutte le misure previste;
- se tutti gli animali risultano negativi all'esame sierologico ufficiale (tecnica Elisa) l'azienda resta con qualifica sospesa fino all'esito dell'esame istologico.

Gestione focolai

Il riscontro in allevamento di uno o più animali positivi a una delle prove sierologiche ufficiali individuali causa l'immediata dichiarazione di azienda infetta da LEB.

Nell'azienda infetta:

- tutti i capi di età superiore a sei mesi presenti in allevamento devono essere controllati sierologicamente ogni quattro mesi fino all'estinzione del focolaio e alla riacquisizione della qualifica che avverrà dopo due esiti negativi;
- il servizio veterinario competente per territorio provvede ad effettuare l'indagine epidemiologica e ad implementare il sistema informativo SIMAN;
- devono essere applicate tutte le misure previste dall'articolo 7 del decreto ministeriale n. 358 del 1996.